



Università degli Studi di Firenze

Area dei Servizi alla Didattica e alla Ricerca
Ufficio: Dottorati e Assegni di Ricerca

Decreto n.996 (24)

Anno 2008

IL RETTORE

VISTA la legge n. 398 del 30 novembre 1989, recante la disciplina delle borse di studio presso gli Atenei;

CONSIDERATA l'esigenza di dare una disciplina omogenea all'istituto delle borse di studio,

VISTO il parere favorevole espresso dal comitato Tecnico Consultivo Tecnico Amministrativo del 23 ottobre 2007;

VISTE le delibere del Senato Accademico del 5 dicembre 2007 e del Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 2007;

DECRETA

E' emanato il Regolamento per il conferimento di borse di studio e ricerca nel testo riportato:

Regolamento per il conferimento di borse di studio e ricerca

Art. 1 Finalità - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento di borse di studio e ricerca finalizzate al proseguimento e al completamento della formazione dei giovani laureati.
2. Le borse di studio hanno come oggetto lo svolgimento di programmi di ricerca presso le Strutture dell'Ateneo.

Art. 2 Destinatari delle borse

1. Le borse di studio e ricerca di cui al 1° comma sono riservate a cittadini italiani o stranieri in possesso di laurea vecchio ordinamento, di laurea o laurea specialistica/magistrale nuovo ordinamento, di dottorato di ricerca o titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente dalla commissione giudicatrice, nonché di curriculum formativo, scientifico e professionale adeguato allo svolgimento dello specifico programma di ricerca oggetto della borsa di studio.
2. Il bando di cui al successivo art. 4 potrà eventualmente prevedere che l'accesso alle borse di studio e ricerca sia limitato ai laureati specialisti/magistrali e/o ai dottori di ricerca.

Art. 3 Finanziamento

1. Le borse sono finanziate dalle Unità amministrative su fondi provenienti da progetti di ricerca, contratti, convenzioni, donazioni di Enti pubblici e privati, con esclusione di qualsiasi onere a carico del bilancio universitario.
2. L'attivazione delle borse, la loro entità e la loro durata e decorrenza sono stabilite dal Consiglio della Struttura presso la quale sono messi a disposizione i fondi e presso la quale si svolgerà il programma di ricerca, su proposta del Responsabile dell'attività di



Università degli Studi di Firenze

Area dei Servizi alla Didattica e alla Ricerca
Ufficio: Dottorati e Assegni di Ricerca

ricerca finanziata, titolare del progetto formativo.

3. Le borse prevedono un importo minimo di Euro 12.000 lordi l'anno e una durata pari a sei, nove o dodici mesi.

Art. 4 Bando di selezione

1. Le borse di studio sono assegnate per pubblico concorso.
2. I bandi di concorso sono emessi dal Direttore della Struttura secondo uno schema tipo predisposto dall'amministrazione universitaria e affissi all'Albo dell'Università e della Struttura stessa. Essi sono altresì pubblicati sul sito web dell'Ateneo.
3. La scadenza per la presentazione delle domande è di norma fissata in almeno venti giorni dalla emissione del bando.
4. Le modalità di presentazione della domanda e dei relativi allegati devono essere conformi alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 5 Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è composta dal responsabile della ricerca e da altri due membri designati dal Consiglio della Struttura tra professori di ruolo e ricercatori confermati dell'Università di Firenze, afferenti al settore scientifico-disciplinare al quale inerisce il programma di ricerca.
2. Qualora ne facesse richiesta l'Ente erogatore, la Commissione potrà essere integrata da una persona di indiscussa competenza nel settore scientifico-disciplinare al quale inerisce il programma di ricerca, eventualmente designata dall'ente stesso
3. La Commissione giudicatrice è nominata con decreto del Direttore della Struttura.

Art. 6 Prove di selezione

1. La selezione dei candidati si svolge di norma mediante l'esclusiva valutazione dei titoli presentati. Il bando può tuttavia prevedere che la valutazione dei titoli sia integrata da un colloquio volto ad accertare l'idoneità del candidato alla specifica attività di studio oggetto del programma di ricerca.
2. La Commissione procederà ad una valutazione comparativa dei candidati formulando un giudizio analiticamente motivato e stilerà la graduatoria di merito.

Art. 7 Conferimento della borsa

1. La borsa è conferita con decreto del Direttore della Struttura, previa verifica del possesso da parte del candidato di tutti i requisiti previsti dal bando ai fini della partecipazione al concorso.
2. Al candidato dichiarato vincitore viene data comunicazione scritta dell'assegnazione della borsa. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione il vincitore deve far pervenire al Direttore della Struttura una dichiarazione di accettazione con l'impegno ad iniziare l'attività prevista a decorrere dal termine stabilito ai sensi del precedente art. 3, secondo comma.



Università degli Studi di Firenze

Area dei Servizi alla Didattica e alla Ricerca

Ufficio: Dottorati e Assegni di Ricerca

3. Le borse sono erogate con pagamento trimestrale. A metà del periodo di svolgimento della ricerca, il borsista sarà tenuto a presentare una relazione in base alla quale il Responsabile della ricerca attesterà il corretto e regolare svolgimento dell'attività, al fine del pagamento delle rate residue.

4. Al termine del periodo di fruizione della borsa, i borsisti sono tenuti a presentare al Responsabile della ricerca una relazione scientifica sull'attività svolta.

Art. 8 Incompatibilità

1. La borsa non è cumulabile con alcuna altra borsa a qualsiasi titolo conferita, ad eccezione di quelle previste per l'integrazione dei soggiorni all'estero, né con stipendi derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni.

2. Il Direttore della Struttura, sentito il Responsabile della ricerca, può autorizzare il borsista allo svolgimento di attività di lavoro autonomo durante il periodo di fruizione della borsa.

Art. 9 Ingiustificata interruzione - Sospensione - Rinuncia

1. In caso di ingiustificata interruzione dell'attività di ricerca, con decreto del Direttore della Struttura, sentito il Responsabile della ricerca, verrà dichiarata la decadenza dalla fruizione della borsa di studio.

2. A richiesta del borsista, l'attività di ricerca e la fruizione della relativa borsa di studio possono essere sospese con decreto del Direttore della Struttura nei periodi di assenza dovuti a maternità o a grave e documentata malattia di durata superiore ai trenta giorni, fermo restando che i periodi di sospensione dovranno essere interamente recuperati.

3. Il titolare della borsa che intenda rinunciare è tenuto a darne comunicazione al Direttore della Struttura, che provvederà a dichiarare la decadenza dalla relativa fruizione. Sono fatti salvi i compensi corrisposti per il periodo di fruizione della borsa fino alla data di decadenza.

4. Per le borse di durata annuale, qualora il vincitore rinunciasse nel primo semestre di attività, sarà possibile, su proposta del Responsabile della ricerca, conferire la borsa per la parte residua, attribuendola con decreto del Direttore al primo candidato in posizione utile nella graduatoria.

Art. 10 Natura giuridica della borsa

1. Il conferimento della borsa non dà luogo alla costituzione di alcun rapporto di lavoro, né al riconoscimento di trattamenti previdenziali o assistenziali.

2. Per quanto riguarda la responsabilità civile derivante da danni a persone e cose eventualmente provocati nello svolgimento del programma di ricerca, il borsista sarà coperto dalla apposita polizza stipulata dall'Ateneo.



Università degli Studi di Firenze

Area dei Servizi alla Didattica e alla Ricerca

Ufficio: Dottorati e Assegni di Ricerca

3. Per quanto riguarda gli infortuni eventualmente patiti nello svolgimento del programma di ricerca, il borsista ha l'obbligo di stipulare per proprio conto una polizza contro gli infortuni ovvero, in alternativa, di aderire alla polizza stipulata dall'Ateneo a copertura di tali rischi.

Art. 11 Rinnovi

1. Le borse potranno essere rinnovate con decreto del Direttore della Struttura per un periodo non superiore a due anni in presenza di disponibilità finanziaria

Il rinnovo viene deliberato dal Consiglio della Struttura, su proposta del Responsabile della ricerca, sulla base della relazione presentata dal borsista al termine del periodo di fruizione della borsa.

Art. 12 Norme finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento e dal bando di concorso si applica la normativa vigente in materia di borse di studio universitarie.»

Firenze, 9 gennaio 2008

p.IL RETTORE
Prof. Alfredo CORPACI